



SOCIETÀ DELLA SALUTE
delle zone Amiata Grossetana,
Colline Metallifere e Grossetana

Collegio dei revisori

Parere

sulla costituzione dei fondi decentrati per la retribuzione accessoria del personale e sul contratto integrativo di parte normativa ed economica per l'esercizio 2022

Grosseto, 23 dicembre 2022

Il Collegio, nelle persone di

Dott. Bartoletti Luca Presidente

Dott.ssa Cutini Maria Flavia Membro

Dott. Gagliolo Vella Vincenzo Membro

si è riunito con il seguente ordine del giorno:

1. formulazione del parere sulla costituzione dei fondi decentrati;
2. formulazione del parere in ordine alla preintesa per il contratto collettivo integrativo, di parte normativa ed economica per l'anno 2022.

IL COLLEGIO

Preso atto di aver ricevuto copia dei seguenti atti:

- determinazione di costituzione dei fondi decentrati del Consorzio, ai sensi del CCNL del comparto Sanità;
- testo della preintesa negoziale per la sottoscrizione del CCI 2022, di parte normativa ed economica per l'anno 2022;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma del Direttore dell'Ente;

Data approfondita lettura del suddetto materiale;

Verificata la completezza delle premesse e delle motivazioni poste a corredo del suddetto operato procedimentale e negoziale;

Premesso:

che l'art. 23 comma 2 del D.L. 75/2017 cita :

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle **risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa** a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, **l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015**, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Che:

il COeSO – Società della Salute dell'area socio-sanitaria grossetana, è nato mediante fusione per incorporazione, dall'anno 2018, da parte dello stesso, della Società della Salute Amiata Grossetana e della Società della Salute Colline Metallifere, in forza di atto a ministero del notaio Riccardo Menchetti, del Distretto notarile di Grosseto, conseguentemente, il COeSO è subentrato di pieno in tutti i diritti, gli obblighi e rapporti anteriori alla fusione;

ai sensi delle vigenti norme legislative regionali, al personale delle SdS si applica il CCNL del comparto Sanità;

Analizzati i pareri offerti ARAN EPNE 215 e RAL061, e ritenuto che l'Amministrazione abbia correttamente provveduto secondo gli orientamenti applicativi ivi recati;

Considerato che:

ai sensi del vigente CCNL sanità, trovano necessaria costituzione:

- a) il fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80), il cui impiego (comma 6) è destinato ai seguenti utilizzi:
 - compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 31 (Lavoro straordinario);

indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII, capo III (Indennità) secondo la disciplina ivi prevista;

- indennità d'incarico correlata agli incarichi funzionali di cui all'art. 20, comma 3, (Trattamento economico accessorio degli incarichi) e indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all'art.21 (Indennità di coordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina ivi stabilita;

valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell' art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL.

b) il fondo premialità e fasce (art. 81), il cui impiego (comma 6) è destinato ai seguenti utilizzi:

- premi correlati alla *performance* organizzativa
 - premi correlati alla performance individuale;
- attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;
- eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi ” di cui all'art. 80;
 - misure di *welfare* integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art.94 (*Welfare* integrativo);
 - trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d).

c) è anche previsto (art. 81, comma 7) che, alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del fondo “premierità e fasce”, nonché del fondo “condizioni di lavoro e incarichi”, stanziato a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.

Condivisa e raccomandata la necessità che l'implementazione dei fondi, sino al conseguimento delle dette consistenze a regime, avvenga in via di gradualità, anno per anno, in relazione alla progressiva copertura dei posti vacanti in dotazione organica;

Considerato che:

gli incrementi previsti all'art.80, comma 3 lett. a) e dell'art. 81, comma 3 lett. a) non sono assoggettabili ai limiti di crescita previsti “ *in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica*” (deliberazione n.19 del 18.10.2018 Corte dei Conti – Sezioni Autonomie)

Viste:

- la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 305 del 28/02/2019, recante "Definizione fondi contrattuali anni 2018 e 2019 del personale del Comparto dell'Azienda USL Toscana Sud Est ai sensi del nuovo CCNL del 21/05/2018", che definisce il coacervo complessivo delle risorse decentrate per il personale non dirigente della ASL;
- la mail in data 5 novembre 2020, con la quale il competente ufficio della ASL ha comunicato la media pro-capite dei due fondi contrattuali, quale quoziente tra gli stessi e il personale destinatario dei medesimi presso le sue strutture (rif. anno 2018 di sottoscrizione del CCNL) come sotto riportato:

dipendenti totali ASL 7.169

media pro-capite art. 80 "condizioni di lavoro e incarichi" € 3.411,30

media pro-capite art. 81 "premieria e fasce" € 4.020,98

Verificato che tali medie risultano esattamente rispettate nella costituzione dei

	FONDI ANNO 2022		Teste equiv FTE 2022	CONSISTENZA
A	Media pro-capite ASL TSE art. 80 "condizioni di lavoro e incarichi"	3.411,30 €	69	235.379,70 €
B	Media pro-capite ASL TSE art. 81 "premieria e fasce"	4.020,98 €	69	277.447,62 €
B1	Ripporto somme non utilizzate e certificate anno 2021 (art 81)		-	2.682,44 €
				515.509,76 €

fondi, che di seguito si riportano:

Atteso che la consistenza del fondo decentrati appare coerente con la quantificazione dell'organico a regime, di seguito riportata, dal quale va peraltro escluso il Direttore, poiché non destinatario del CCNL del personale non dirigente:

Preso atto e verificato che le risorse necessarie per il 2022 trovano copertura nel bilancio previsionale 2022, per tutto quanto esposto e considerato,

FORMULA

parere positivo sull'atto di costituzione dei fondi decentrati dell'Ente.

* * *

Quanto alla preintesa per la sottoscrizione del CCI normativo ed economico 2022, si prende atto che:

- il testo appare del tutto rispettoso dei principi fondamentali di programmazione e di pianificazione della *performance* di ente e individuale;
- gli istituti sono disciplinati in modo conforme alla legge e al CCNL del comparto Sanità;
- è dato ampio rilievo all'esigenza di assicurare adeguati strumenti di misurazione e valutazione della performance medesima, anche di quella individuale del personale;
- la disciplina delle progressioni economiche orizzontali (fasce) è pienamente rispettosa delle regole di selettività e di limitazione dei passaggi annuali a una quota limitata di personale avente diritto a partecipare alle selezioni, non superiore al 50% dello stesso;
- sono previste clausole di monitoraggio e correzione del sistema, anche in caso di evoluzione del sistema organizzativo e dei servizi da rendere all'utenza.

Si rileva, pertanto, che la preintesa recepisce correttamente le norme del CCNL del comparto Sanità, anche con riferimento ai principi di differenziazione del merito e dei premi di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e all'art. 82 del nuovo CCNL Sanità del 21 maggio 2018.

Il testo della preintesa, poi, assicura che l'insieme delle progressioni effettuate non vanifichi la consistenza delle risorse economiche da destinare annualmente al riconoscimento dei premi di *performance*.

La distribuzione dei fondi disponibili sul 2022 è come di seguito rappresentata e appare coerente con la legge e il CCNL Sanità in vigore:

UTILIZZO FONDI 2022 ARTT. 80-81 CCNL 21.05.2018

Art. 80	spesa IQP	€ 54.000,00	L'indennità di qualifica professionale è stata posta dal Contratto che la ha istituita direttamente a carico del fondo.
	straordinario	€ 18.000,00	Somme destinate a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale (art. 31 CCNL 31/05/2018)
	incarichi organizzativi	€ 48.000,00	Capo II del CCNL 21/05/2018
	incarichi professionali	€ 28.000,00	Capo II del CCNL 21/05/2018
	indennità ass. domiciliare	€ 10.000,00	art 87 CCNL 21/05/2018
	totale	€ 158.000,00	

Art. 81	spesa attuale fasce	€ 55.000,00	Le somme a fianco indicate sono quelle necessarie al pagamento delle progressioni nella categoria acquisita dai dipendenti (art. 35 comma 4 CCNL 7.4.1999).
	nuove fasce	€ 10.000,00	Somma stimata necessaria per finanziare le fasce da attribuire dal 1° gennaio 2021 (art 2 c 1 ccdi anno 2021)
	progetti speciali	€ 20.000,00	Specifici progetti per personale, non titolare di incarichi di funzione che partecipano a particolari progetti di rilevante importanza nell'ambito dell'organizzazione approvati con atto del Direttore
	produttività	€ 272.509,76	Somme destinate ad incentivare la produttività individuale/collettiva del personale comprensivo del bonus premiale di cui all'art. 82 del CCNL 21/05/2018.
	Totale	€ 357.509,76	
	Totale generale	€ 515.509,76	

Pertanto, il Collegio

FORMULA

parere positivo alla sottoscrizione definitiva del CCI 2022 nel testo fornito dall'Amministrazione.

Il Collegio

Dott. Bartoletti Luca – Presidente

Dott.ssa Cutini Maria Flavia – Membro

Dott. Gagliolo Vella Vincenzo – Membro